

Verbale di Assemblea del 21 luglio 2025

In data 21 luglio 2025, alle ore 13,00., si è riunita on line tramite piattaforma meet, l'Assemblea dell'Associazione THIRD SPACE ETS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Sistemazione artt. 1,2,7,10 e 18 dello Statuto sociale al fine di adempiere alla richiesta di cui alla lettera dell'Ufficio Regionale RUNTS, ed eliminazione art. 20 (allegata al presente verbale)
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Giacomo Freddi* che, constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n 7 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il signor Leonardo Ricci.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto alla richiesta dell'ufficio regionale RUNTS presso il quale è in corso di perfezionamento la domanda di iscrizione. (al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza della modifica degli articoli dello statuto richiesta dall'ufficio.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ETS.

Si procede alla lettura degli articoli modificati

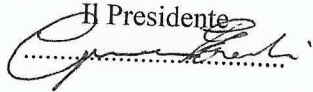
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare i nuovi art. 1,2,7,10 e 18 dello Statuto sociale ed eliminazione dell'art. 20, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

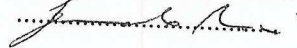
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14,00

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 05/08/2025 Serie 3 al N. 962

pagato €

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Nicola Giustino



Assessorato III° D. N. 121
in 1° sezione - Comune di Bologna
Codice fiscale 0123456789

Verifica di Autenticità del 21 Aprile 2012

In data 21 Aprile 2012, alle ore 12.00, si è riunito in una pubblica seduta l'Assessorato III° D. N. 121 per discutere e deliberare sul regolamento del servizio di autenticazione dei documenti. L'Assessorato ha deliberato di approvare il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.

Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.

Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.



Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.

Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.

Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.

Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.

Il regolamento del servizio di autenticazione dei documenti, approvato dall'Assessorato III° D. N. 121, è stato deliberato con la deliberazione n. 121 del 21 Aprile 2012, con l'importo di lire 1.000.000,00 (un milione di lire) per la gestione del servizio.



UFFICIO DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

UFFICIO DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

UFFICIO DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

STATUTO

"Third Space"

ART.1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Third Space", di seguito denominata "associazione", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Third Space Ente del Terzo Settore".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, essa se fuori comune deve essere deliberata dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Bologna, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alla promozione di esperienze interculturali e solidali, anche attraverso la realizzazione di reportage, contenuti audiovisivi e materiale editoriale finalizzati alla sensibilizzazione su cause sociali e umanitarie, nonché alla diffusione della cultura del volontariato e della cooperazione internazionale;



- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, in particolare viaggi solidali e responsabili, finalizzati al sostegno di iniziative benefiche locali, promossi anche tramite eventi, raccolte fondi e attività di autofinanziamento;
- c) organizzazione di eventi, iniziative pubbliche e attività di raccolta fondi – inclusa la vendita occasionale di beni propri o donati – finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali e alla promozione delle finalità solidaristiche e culturali dell'associazione.
- d) L'associazione gestisce la ricezione di contributi, donazioni, liberalità o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici e soggetti privati, inclusi enti del terzo settore, imprese e fondazioni finalizzati al sostegno delle attività di interesse generale e coerenti con i punti a), b) e c) di cui sopra.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la

di organizzazione e gestione di attività finalizzate di interesse sociale e culturale, in particolare
viaggi solidali e responsabili, finalizzati al sostegno di iniziative benefiche locali, promossi
anche tramite eventi, raccolte fondi e attività di fundraising;
c) organizzazione di eventi, iniziative pubbliche e attività di raccolta fondi - inclusa la vendita
occasionale di beni propri o donati - finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali o
alla promozione della finalità solidaristica e culturale dell'associazione.

b) L'associazione gestisce la gestione di contributi, donazioni, liberalità o sponsorizzazioni da
parte di enti pubblici e soggetti privati, inclusi enti del terzo settore, imprese e fondazioni
finalizzate al sostegno delle attività di interesse generale o coerenti con i punti a) e c) di
questo articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondo le determinazioni previste a questo ultimo, secondo criteri e
limiti definiti con apposito Documento finalizzato.
L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite la prestazione dei
gruppi aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo paritario, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure nei beneficiari.

Al volontariato possono essere rimborsate
spese e documentate per l'attività
previdentemente previste dal Consiglio
dell'associazione, ai sensi dell'art. 17
della Legge n. 266 del 3 luglio 2017.
L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
con qualsiasi altro rapporto di lavoro con l'associazione.



loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 08 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega (fino ad un massimo di tre deleghe).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei presenti.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Ritorna nella sede di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compresi in quest'organo:

regolare le deliberazioni dell'Assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

proporre il bilancio di esercizio e il preventivo bilancio sociale nel caso in cui sia richiesta prevista al raggiungimento della soglia di legge;

produrre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

decidere la nomina e l'assunzione degli associati;
adottare tutti gli atti e i contratti in nome e a vantaggio associativo;

curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad esse affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea o dagli associati per la durata massima di tre mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 ter del Codice di procedura civile, con le modificazioni apportate dall'articolo 2475 bis del Codice di procedura civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti in caso di parità.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:



- 
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 - proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



ART. 19

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 21

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 22

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 12

(Bilancio sociale)

È stabilito nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 11/2017.

ART. 13

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o prestatori di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 11/2017.

I rapporti fra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da appositi

regolamenti adottati dall'Associazione.

ART. 14

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati e aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) il registro dei volontari.



di cui alle lettere a), b), c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di

lettere c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le sezioni hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso

protezioni di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso motivata ed

autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di

disegno, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata nella prima convocazione nella

ART. 15

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per l'attività svolta e per la

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 11/2017.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori

